

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4625 del 01/10/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME MARECCHIA AD USO LAGHETTO AD USO VENATORIO IN LOCALITA' MOLINO TERRA ROSSA IN COMUNE DI VERUCCHIO (RN). DITTA: PRONTI ENZO. PRATICA: RNPPT0054/16RN03.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4774 del 01/10/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno uno OTTOBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il P.A.I. redatto dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 30 ottobre 2017 n. 293;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 (Revisione dell'assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n. 90/2018. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna); la d.D.G. Arpae n. 577/2020

(Recepimento disposizioni contenute nella d.D.G. n. 78/2020. Approvazione quadro delle posizioni dirigenziali della Direzione tecnica); la d.D.G Arpae n. 101/2020 (Assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del vincitore della selezione pubblica indetta con det. n. 603/2020 per la copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione Demanio idrico ai sensi dell'art. 18, l.r. n. 43/2001);

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 8438 del 03/08/2010 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 6 anni al Sig. Pronti Enzo, c.f. PRNNZE43A02I304S, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 14.455 del Fiume Marecchia nel Comune di Verucchio (RN), con specchio d'acqua ad uso venatorio, individuata al foglio 1 antistante mappale 25 del Comune di Verucchio (RN);
- la determinazione n. 2266 del 18/05/2020, codice RNPPA2520, con la quale questa Agenzia ha rilasciato per 5 anni al Sig. Pronti Enzo la concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali funzionale all'utilizzo del bene demaniale;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 09/02/2016 registrata al PG/2016/0078125 del 09/02/2016 con cui il sig. Pronti Enzo, c.f. PRNNZE43A02I304S, residente in via Traversale Marecchia n. 882 nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 8438 del 03/08/2010 dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 92 del 06/04/2016 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito Natura 2000 ZSC IT4090002 "Torriana, Montebello,

Fiume Marecchia”;

PRESO ATTO dell’assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta idraulico det. dirigenziale n. 2342 del 31/07/2020);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna (Nulla Osta del 23/10/2019 protocollo n. PG/2019/163416);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che:

- l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;
- il bene demaniale è fruibile per l’uso richiesto congiuntamente all’utilizzo di acqua pubblica in concessione fino al 31/12/2024;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all’uso pregresso dell’area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l’anno 2020;

RITENUTO pertanto, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e di fissare la scadenza della concessione al 31/12/2024, come quella funzionale all’utilizzo dell’area demaniale stessa di prelievo di acqua pubblica rilasciata con determinazione n. 2266 del 18/05/2020;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al sig. Pronti Enzo, c.f. PRNNZE43A02I304S, la concessione per l’occupazione di area del demanio idrico del corso d’acqua Fiume Marecchia, di mq 14.455 sita in

località Molino Terra Rossa, in Comune di Verucchio (RN), catastalmente identificata al fg. n.1, antistante mapp. n. 25, per laghetto ad uso venatorio, codice pratica RNPPT0054/16RN03;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2024**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/10/2020 (PG/2020/140907 del 01/10/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 867,30 euro;
5. di dare atto che il deposito cauzionale, pari ad euro 1.445,50, è stato costituito al momento del rilascio della concessione con determinazione n. 6792 del 15/07/2002;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata al sig. Pronti Enzo, c.f. PRNNZE43A02I304S, (cod. pratica RNPPT0054/16RN03).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Marecchia, individuata al fg 1 fronte mappale 25 del Comune di Verucchio (RN), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 14.455, è destinata a laghetto ad uso venatorio.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 867,30 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato al momento del rilascio della concessione con determinazione n. 6792 del 15/07/2002, pari a complessivi 1.445,50 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DA

ENTE PARCO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2342 del 31/07/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Romagna:

“a) la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione.

b) Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità.

c) Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

d) Limitatamente all'occupazione richiesta i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente.

e) La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile,

Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.

f) L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.

g) Si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A. ”

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nella Valutazione d'incidenza emessa da Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna del 23/10/2019 protocollo n.

PG/2019/163416 rilasciata nell'ambito del procedimento RNPPA2520 collegato al procedimento RNPPT0054:

“1. Qualsiasi opera di sistemazione degli argini, pulizia del fondo, pulizia dei canali di alimentazione e scarico o di taglio della vegetazione o qualsiasi opera da effettuare all'interno del lago dovrà essere realizzata, al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico e quindi dal 16 luglio al 14 marzo, tenendo conto che per interventi di manutenzione ordinaria è necessario attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)” (Allegato E della Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1147 del 16 luglio 2018).

2. L'esecuzione dei lavori dovrà essere condotta e ad opera di un piccolo nucleo di operatori (2-3 persone) e con l'utilizzo di mezzi scarsamente invasivi.

3. Il taglio della vegetazione arbustiva dovrà essere contenuto e non interessare l'intero perimetro del lago: lasciare adeguata vegetazione arbustiva in una porzione del lago al fine di diversificare le tipologie ambientali presenti e di ricreare un ambiente idoneo per l'alimentazione e la riproduzione della fauna a invertebrati e vertebrati.

4. Nelle eventuali operazioni di taglio della canna palustre, habitat di interesse regionale, avere cura di lasciare adeguate superfici ai bordi della zone umida ai fini della alimentazione e nidificazione delle specie legate al canneto.

5. E' vietato l'uso di diserbanti chimici.

6. E' vietato il pirodiserbo.

7. Adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali e del suolo, durante l'uso di generatori a benzina per l'alimentazione della pompa elettrica.

8. Il prelievo di acqua dal fiume deve avvenire nel rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) del Fiume Marecchia, Sezione Santarcangelo di Romagna (portata = 1,067 mc/sec), pertanto, al disotto di tale portata il prelievo deve essere interrotto.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.